



## TRITONE SUB Desenzano - Brescia

# PRINCIPALI VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIPORTO E PESCA E SANZIONI PREVISTE

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
<b>ASSICURAZIONE</b>		
Navigare o sostare con imbarcazione da diporto a motore (escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario) senza copertura assicurativa. <i>Art. 48 comma 1 L. 50/71 e art. 2 L. 990/1969.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 500 mila a 3 milioni (pagamento ridotto lire 1 milione). <i>Art. 32 L. 990/1969 ed art. 38 u.c., L. 689/81.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Ai sensi dell'art. 13 - 3° comma L. 689/81, è sempre disposto il sequestro del natante.
Utilizzare un motore amovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale è applicato, senza la copertura assicurativa. <i>Art. 48 comma 2 L. 50/71 e art. 2 L. 990/1969</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 500 mila a 3 milioni (pagamento ridotto lire 1 milione). <i>Art. 32 L. 990/1969 ed art. 38 u.c., L. 689/81.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Ai sensi dell'art. 13 - 3° comma L. 689/81, è sempre disposto il sequestro del natante.
Omessa esposizione del disco contrassegno comprovante l'avvenuta copertura assicurativa <i>Art. 7 L. 990/69.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria (ex art. 114 L. 689/81), da 4 mila a 10 mila (pagamento ridotto lire 3.500). <i>Art. 32 L. 990/69.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Circolare con natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione ma senza tenere a bordo il certificato di assicurazione.	Amministrativa: sanzione pecuniaria (ex art. 114 L. 689/81), da 4 mila a 10 mila (pagamento ridotto lire 3.500). <i>Art. 32 L. 990/69.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
<b>CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE</b>		
Condotta di motore (amovibile) senza certificato d'uso. <i>Art. 15 L. 50/71 come sostituito dall'art. 12 L. 51/76.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Nella navigazione tra porti nazionali può essere tenuta a bordo copia fotostatica autenticata del certificato.
<b>COMANDO E CONDOTTA DI UNITÀ DA DIPORTO</b>		
Comando o condotta di unità da diporto senza patente nautica. <i>Art. 19 comma 1 L. 50/71.</i>	Penale: arresto da 5 giorni a 6 mesi o ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni. <i>Art. 39 comma 1 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i>	Vedi PATENTE Stranieri ed italiani residenti all'estero possono condurre, a titolo gratuito, imbarcazioni e navi se in possesso di idoneo titolo rilasciato dallo stato estero

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
	Procura della Repubblica	di appartenenza o residenza. Se lo straniero esibisce invece una dichiarazione dalla quale risulta che nessuna abilitazione è prevista dalla legislazione del suo paese, si prescinde dall'obbligo di avere la patente anche in Italia.
Comando o condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta. <i>Art. 29 L. 50/71 come sostituito dall'art. 2 comma 5 della Legge 498/94.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni (pagamento ridotto lire 667.000 mila). <i>Art. 29 L. 50/71 come sostituito dall'art. 2 comma 5 della Legge 498/94.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto hanno una validità di anni 10 dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il 60° anno di età, sono valide per anni 5.
Condotta di unità da diporto senza avere a bordo la patente nautica. <i>Art. 9 u.c. L. 50/71 come sostituito dall'art. 8 L. 193/86</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	E' possibile tenere a bordo, nella navigazione tra porti nazionali, la patente in fotocopia.
Condotta di natante effettuata da chi non ha compiuto l'età prevista. <i>Art. 18 L. 50/71 come sostituito dall'art. 15 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	L'art. 18 L. 50/71 come sostituito dall'art. 2 L. 498/94 stabilisce le seguenti età per la conduzione di natanti: - - almeno 14 anni per natanti a vela con superficie velica superiore a mq. 4 e per i natanti a remi (con esclusione di quelli che navigano entro 1 miglio dalla costa); - - 16 anni per natanti a motore, nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quella indicata nel 1° comma dell'art. 18; - - 18 anni in occasione di competizioni motonautiche. Giusta la previsione dell'art. 2 L. 689/81 è assoggettato alla sanzione amministrativa chi è tenuto alla sorveglianza del minore.
<b>DOCUMENTI DI BORDO</b>		
Non avere a bordo la licenza o gli altri documenti previsti dalla legge sul diporto. <i>Art. 9 u.c., L. 50/71 come sostituito dall'art. 8 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Nella navigazione tra porti nazionali è consentito tenere a bordo anche copia fotostatica autenticata dei certificati.
<b>DOTAZIONI DI SICUREZZA</b>		
Non avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 05/10/1999 n.478 per il diporto. <i>D.M. 05/10/1999 n.478 e art. 12 L. 50/71 e succ. mod. e int.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Le Unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati dal D.M. citato in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Per le Unità di L.F.T. superiore a 24 Mt. si applicano le disposizioni del D.M. 232/1994.
<b>EQUIPAGGIO</b>		
Inosservanza dei limiti relativi al numero massimo delle persone trasportabili dei natanti. <i>Art 13 D.M. 05/10/1999 n°478.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Il numero massimo di persone trasportabili fissato dall'art. 13 cit. si applica esclusivamente ai natanti prototipi non omologati. Per i natanti prodotti in serie, il n° delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione.

<b>INFRAZIONE NORMA VIOLATA</b>	<b>SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA</b>	<b>NOTE</b>
<b>MOTORE</b>		
Navigare senza avere a bordo il certificato d'uso del motore oppure avere una fotocopia non autenticata. <i>Art. 15 L. 50/71 come sostituito dall'art. 12 L. 51/76.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
<b>NATANTE</b>		
Navigazione con natante oltre i limiti (6 miglia) di cui all'art. 13 L. 50/71. <i>Art. 13 L. 50/71 come sostituito dall'art. 12 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i>	
Jole, pattini, sandolini, mosconi, windsurf, scooters acquatici, etc. Navigazione oltre il limite (1 miglio). <i>Art. 13 L. 50/71 come sostituito dall'art. 12 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	L'art. 13 L. 50/71 prevede che, per tali natanti, l'Autorità marittima locale può estendere/ridurre il limite di 1 miglio con ordinanza.
Condurre un natante al di sotto dei limiti di età. <i>Art. 18 L. 50/71 come sostituito dall'art. 15 L. 193/86.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	Vedasi voce "CONDOTTA". Giusta la previsione dell'art. 2 L. 689/81 è assoggettato alla sanzione amministrativa chi è tenuto alla sorveglianza del minore.
<b>NAVIGAZIONE</b>		
Inosservanza dei divieti segnalati di interdizione alla navigazione. <i>Ordinanze di polizia marittima emanate dai Capi di Circondario Marittimo.</i>	Penale: arresto sino a 3 mesi ovvero ammenda fino a lire 400 mila <i>Art. 1231 Cod. Nav.</i> Procura presso la Pretura Circondariale	E' stato escluso che la fattispecie in esame possa essere regolata dall'art. 39 della legge sul diporto nautico. In tal senso, cfr. Sentenza Cassazione - III sez. Pen. - n. 145 in data 19.1.1993.
<b>PATENTE NAUTICA</b>		
Condotta di navi/imbarcazioni da diporto senza patente nautica o in difformità dalla stessa. <i>Art. 19 comma 1 L. 50/71 (come sostituito dall'art. 2 comma 3 della l. 498/84).</i>	Penale: arresto da 5 giorni a 6 mesi o ammenda da 1 milione a 2 milioni <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71.</i> Procura presso la Pretura Circondariale	Vedi CONDOTTA. Stranieri ed italiani residenti all'estero possono condurre, a titolo gratuito, imbarcazioni e navi se in possesso di idoneo titolo rilasciato dallo stato estero di appartenenza o residenza. Se lo straniero esibisce invece una dichiarazione dalla quale risulta che nessuna abilitazione è prevista dalla legislazione del suo paese, si prescinde dall'obbligo di avere la patente anche in Italia.
<b>SCI NAUTICO</b>		
Effettuare sci nautico in ore notturne, avverse condizioni meteo e nelle zone di mare situate entro i 200 metri dalla linea batimetrica di m. 1,60 antistante le spiagge o situate entro i 200 metri dalle coste a picco sul mare. <i>Art. 1 D.M. 26.1.60</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Condurre un natante al fine di effettuare sci nautico senza patente nautica. <i>Art. 2 lett. a) D.M. 26.1.60</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
Inosservanza delle prescrizioni stabilite dai D.D.M. 22.1.60 e 15.7.74 che disciplinano l'esercizio dello sci nautico. <i>D.M. 22.1.1960 e D.M. 15.7.1974.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come</i>	

<b>INFRAZIONE NORMA VIOLATA</b>	<b>SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA</b>	<b>NOTE</b>
	<i>sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
<b>TASSA DI STAZIONAMENTO</b>		
Omesso pagamento della tassa di stazionamento. <i>Art. 13 L. 171/89</i>	Sovrattassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre al pagamento del tributo evaso. (Pagamento ridotto: tributo evaso più due terzi della soprattassa). <i>Art. 13 comma 5 L. 171/89 e art. 3 D.P.R. 499/1994.</i> Ufficio del Registro	Vi sono soggette le navi, le imbarcazioni. La tassa è annuale.
Obbligo di conservare a bordo la ricevuta del pagamento in originale o copia autenticata. <i>Art. 1 D.M. 10.07.1989.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i>	
<b>TIPO CONFORME</b>		
Utilizzo dotazioni, mezzi di salvataggio etc. di tipo non approvato. <i>Art 5 D.M. 05/10/1999 n°478.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 100 mila a 1 milione (pagamento ridotto lire 200 mila). <i>Art. 39 comma 3 L. 50/71 come sostituito dall'art. 22 L. 193/86.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	
<b>INFRAZIONE NORMA VIOLATA</b>	<b>SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA</b>	<b>NOTE</b>
<b>PESCA SPORTIVA</b>		
Esercitare la pesca sportiva con attrezzi non consentiti. Sono ammessi per la pesca sportiva: - - bilancia e coppo; - - giacchio/rezzaglio /sparviero; - - lenze fisse: quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. - - lenza traino di superficie e di fondo, filaccioni; - - nattelli, fucili subacquei, fiocine a mano, canne per cefalopodi; - - parangali fissi o derivanti e nasse. <i>Artt. 137 e 138 D.P.R. 1639/68 (quest'ultimo sostituito dall'art. 10 D.P.R. 219/83) ed art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Cattura giornaliera di pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 Kg salvo caso di pesce singolo. <i>Art. 142 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 14 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/68 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Esercizio della pesca sportiva con	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1	La violazione in argomento integra

<b>INFRAZIONE NORMA VIOLATA</b>	<b>SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA</b>	<b>NOTE</b>
unità non da diporto. <i>Art. 143 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 15 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i>	milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi. N.B. non può essere, in questo caso, sequestrata l'unità.
Esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 mt. da unità in attività di pesca professionale. <i>Art. 139 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 11 D.P.R. 219/83.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	
Utilizzo dei seguenti attrezzi: - - bilance di lato superiore a 6 metri; - - giacchio, rezzaglio sparviero di perimetro maggiore a 16 metri; - - oltre 5 canne per pescatore; - - parangali con oltre 200 ami; - - oltre 2 nasse per imbarcazione; - - fonte luminosa (E' consentito, comunque nelle ore diurne, l'uso della torcia nella pesca subacquea. È consentito, inoltre, l'uso di una lampada nella pesca con la fiocina). <i>Art. 140 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 12 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
<b>PESCA SUBACQUEA</b>		
Obbligo per il sub di operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo d'appoggio o dal galleggiante di segnalazione. <i>Art. 130 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 8 D.P.R. 219/83.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	
Esercitare la pesca subacquea senza la presenza, in zona, di mezzo nautico con persona pronta ad intervenire. Mancanza, a bordo dello stesso mezzo, di cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo. <i>Art. 3 D.M. 249/87 e art. 18 L. 963/65</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	Tale norma, a mente della Circ. Min. n°6227201 del 23/07/1987, si riferisce ai pescatori subacquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico nel quale si trovi a fini di sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione. Non rientrano nei presupposti della norma coloro che recano sulla zona di pesca con un mezzo nautico sprovvisto del citato apparecchio di respirazione o che effettua la pesca subacquea da terra.
Esercizio della pesca subacquea in zone vietate e cioè: distanza inferiore a 500 mt. da spiagge frequentate da bagnanti; distanza inferiore a 100 mt. dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta; a distanza inferiore a 100 mt.	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
dalle navi ancorate fuori dai porti; in zona di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti. <i>Art. 129 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88</i>		utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Esercizio della pesca subacquea dal tramonto all'alba. <i>Art. 129 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 6 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/a; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Obbligo, per il pescatore subacqueo di segnalarsi con galleggiante recante una bandiera rossa con strisce diagonali bianche visibili a 300 mt. Se il sub si serve di un natante di appoggio il segnale va posto sull'imbarcazione. Tale bandiera deve essere visibile a 300 mt. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere usata sul mezzo stesso. <i>Art. 130 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 8 D.P.R. 219/83.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	
Effettuare la pesca subacquea sportiva con l'ausilio di apparecchi di respirazione (è consentito trasportare sul mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi di respirazione dotati, per ciascun mezzo, di bombole di capacità non superiore a 10 litri fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esecuzione della pesca subacquea). <i>Art. 128/bis D.P.R. 1639/68 come inserito dall'art. 6 D.P.R. 219/83 e art. 2 D.M. 249/87. Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall'art. 5 L. 381/88</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni. <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Raccolta da parte del sub sportivo, di corallo, molluschi e crostacei. <i>Art. 128/bis D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 6 D.P.R. 219/83; art. 2 D.M. 249/1987.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	La violazione in argomento integra l'ipotesi di cui all'art. 15/b; poiché, pertanto, L'art. 27 L. 963/65 come sostituito dall'art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
Effettuare la pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione (di tali apparecchi non è consentita l'utilizzazione per finalità diverse dalla pesca e per raccolta di corallo, molluschi e crostacei). <i>Art. 128 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall'art. 5 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 249/87. Art. 15 lett. b) come sostituito dall'art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M. 249/87.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	E' consentito trasportare nello stesso mezzo nautico fucili o mezzi simili, e apparecchi per la respirazione dotati per ogni mezzo nautico di bombole non superiori a 10 litri, fermo restando il divieto per quest' ultimi di utilizzarli per l'esercizio della pesca subacquea. Sequestro di attrezzi e pescato.

INFRAZIONE NORMA VIOLATA	SANZIONE NORMA SANZIONATORIA COMPETENZA	NOTE
Divieto di tenere il fucile armato se non in immersione. <i>Art. 131 D.P.R. 1639/68 e art. 18 L. 963/65</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	Sequestro del fucile subacqueo.
Cedere il fucile subacqueo o attrezzo simile a minori di anni 16 o affidarli a persone minori di anni 16 se questi ne fanno uso. <i>Art. 18 L. 963/65.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	Sequestro del fucile subacqueo.
Pescare con il fucile subacqueo e attrezzi simili qualora trattasi di persone di età inferiore a 16 anni. <i>Art. 18 L. 963/65.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto lire 2 milioni). <i>Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall'art. 8 L. 381/88.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo.	Sequestro del fucile subacqueo.
<b>RISERVA MARINA</b>		
Violazione dei divieti e dei vincoli contenuti nei decreti di istituzione delle riserve marine. <i>Art. 27 L. 979/1982.</i>	Amministrativa: sanzione pecuniaria da 200 mila a 5 milioni (pagamento ridotto lire 400 mila). <i>Art. 30 L. 979/1982.</i> Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo	La Capitaneria di Porto applica, ai sensi dell'art. 30 L. 979/82, la confisca amministrativa di cose, strumenti e attrezzi attraverso i quali è stata commessa la violazione.

(La presente scheda costituisce estratto valido ai soli fini esplicativi delle violazioni più ricorrenti della vigente normativa in materia di navigazione marittima)